

COMUNE DI CESARO'

Città Metropolitana di Messina



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli art. 21, 32 e 33 dello Statuto Comunale , disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari.

Le norme contenute nel presente Regolamento integrano e coordinano quelle contenute nell'Ordinamento degli Enti locali vigente nella Regione Siciliana approvato con L. R. 13 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni , nel relativo Regolamento di esecuzione del 29 ottobre 1957 n. 3, della L.R. n. 7 del 26 8 .92, modificata e integrata dalla L.R. n. 26 del 01-09-1993 e nello Statuto Comunale.

Quando nel corso delle adunanze abbiano a presentarsi situazioni non previste e disciplinate dalla Legge , dallo Statuto e dal presente Regolamento , nonché per ogni questione interpretativa circa le norme del presente Regolamento , provvede il Presidente ispirandosi ai principi generali dell'Ordinamento Comunale, udito il parere del Segretario Comunale , salvo l'appello al Consiglio - seduta stante - qualora la decisione non venga condivisa da almeno un terzo dei consiglieri presenti in aula .

Un esemplare del presente Regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.-

ART. 2

COMMISSIONE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di una Commissione del Regolamento interno , composta di 4 Consiglieri , oltre il Presidente che ne fa parte di diritto e la presiede, con il compito di studiare e di proporre al Consiglio le modificazioni e le aggiunte al Regolamento ritenute necessarie dalla Commissione stessa , anche su suggerimento di singoli consiglieri o dei funzionari comunali.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.

La Commissione dura in carica quando il Consiglio che la eletta.

ART. 3

LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola , nell'apposita sala del Palazzo Municipale, che è il domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio, tuttavia, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può fissare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia al Sindaco e alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Comunque, il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.

Nella sala delle adunanze, oltre al seggio del Presidente, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco ed i componenti della Giunta, il Segretario Comunale, per i funzionari e impiegati addetti al servizio.

Nei giorni di seduta saranno esposte nel Palazzo Municipale la Bandiera Nazionale e la Bandiera Europea.

ART. 4

POLIZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

La polizia della assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che impartisce agli agenti della forza pubblica presenti gli ordini necessari.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ; a tal fine, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza .

Nelle sedute pubbliche il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti della forza pubblica di fare uscire immediatamente dalla sala le persone che, comunque, turbassero l'ordine.

Qualora non si individuasse la persona, o le persone, da cui viene causato il disordine, il

Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata della adunanza.

Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il Presidente si avvarrà delle Leggi penali .

Qualora la seduta diventi tumultuosa per causa del pubblico o degli stessi consiglieri e, nonostante i ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza.

I provvedimenti di sgombro del pubblico dall'aula consiliare, di sospensione e di scioglimento dell'adunanza, saranno motivati e di essi sarà fatto redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto e al Comitato Regionale di Controllo.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 5

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

Poiché di regola le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, nello spazio all'uopo riservato nella sala può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute , che non siano segrete , nella parte ad esso riservata.

Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri .

Oltre al Sindaco , agli Assessori, al Segretario , agli Impiegati, agli agenti della forza pubblica e agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze degli affari in discussione, essere ammessa la presenza di determinati Funzionari o Tecnici incaricati, per l'illustrazione delle materie stesse.

Agli addetti stampa, ove richiesto e possibile può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

Ai rappresentanti della stampa è vietato durante lo svolgimento della seduta consigliare qualsiasi contatto con i Consiglieri .

ART.6 DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Chiunque accede alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 4.

ART. 7 PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale tiene la sua prima adunanza.

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo eletto anziano per numero di voti, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 8 GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione ".

Quindi, invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I Consiglieri, non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica .

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 9

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida e alla eventuale surroga degli eletti, con votazione palese.

Per i casi di preesistenza o di sopravvenienza di cause di ineleggibilità per i consiglieri comunali si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 31 del 24.06.86 e nella L.R. n. 7 del 26.08.1992, modificata dalla L.R. n. 26 dell'01.09.1993 e dalla L.R. n. 41 del 12.11.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, elegge nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente e il Vice-Presidente.

Per la elezione del Presidente è richiesta, alla prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio : nella seconda votazione, risulta eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza semplice.

Il Consiglio Comunale elegge, altresì, un Vice-Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in caso di

assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano, per numero di preferenza individuali.

ART. 11

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale; dirama gli avvisi di convocazione; attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze; le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno o per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente (Ufficio di Presidenza) e, in particolare, della collaborazione del Segretario Comunale e degli altri Funzionari per acquisire dati, notizie e documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo .

In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo gruppo il Consigliere più anziano secondo lo Statuto.

Il Consigliere, che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto,

deve darne comunicazione al Presidente che riceve la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo gruppo.

Il Consigliere che, si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare . Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo.

Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente , da parte dei Consiglieri interessati .

Ciascun gruppo politico deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.

ART. 13

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente , concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

Il Presidente, sentiti i Capi gruppo, può sottoporre al parere della conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio , argomenti di particolare interesse e delicatezza.

La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio , con appositi incarichi . Le proposte e i pareri della

Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano . Alla riunione partecipa il Segretario Comunale.

La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quanto sia fatta richiesta scritta e motivata da uno dei Capi gruppo.

Alla Conferenza ove si tratta di lavori delle Commissioni, devono essere invitati a partecipare i Presidenti delle Commissioni interessate.

La Conferenza dei Capi gruppo è valida quando sono presenti tutti i partecipanti .

I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del propri() gruppo, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

ART. 14

LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI

L'amministrazione comunale assicura ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità dei locali.

ART. 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per discutere e deliberare sugli affari più importanti di propria competenza. In tutte le altre occasioni il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria.

La convocazione del Consiglio è disposta anche su richiesta del Sindaco o su domanda motivata di un quinto dei consiglieri incarica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla Legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del

Sindaco, delle Commissioni Consiliari e dei singoli Consiglieri .

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di sessione ordinaria, e, almeno tre giorni prima in caso di sessione straordinaria .

Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere notificato anche, 24 ore prima della adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni

deliberazione può essere differita al giorno seguente. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.

Gli atti concernenti gli affari posti all' o. d. g. devono essere messi a disposizione dei consiglieri , almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

Le proposte non deliberate nel corso della seduta sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva.

Nei giorni di seduta del Consiglio Comunale va esposta al balcone del Municipio la Bandiera Nazionale e la Bandiera Europea.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso stabilito altrimenti. In particolare, per le deliberazioni concernenti questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone , dal verbale deve constare che si è deliberato in seduta segreta, oltre che per scrutinio segreto. .

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART. 16

PUBBLICAZIONE DELL'O.D.G. ALL'ALBO PRETORIO

L'elenco degli argomenti iscritti all'o. d. g. deve essere, a cura del Segretario Comunale, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 15 all'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 17

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti previsti dalle Leggi vigenti.

Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione semestrale presentata dal

Sindaco al Consiglio, sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sulla attività svolta.

ART. 18 NUMERO LEGALE

Il Consiglio delibera con la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di un'ora della adunanza.

Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità

Nella seduta di cui al superiore comma 4 non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine de giorno.

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Presidente ed il Segretario Comunale in caso di allontanamento dall'Aula.

ART. 19 VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prescriva una maggioranza speciale.

Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Di tale modalità di votazione deve farsi menzione nel verbale.

Per le nomine e le designazioni, la votazione, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 20

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

consiglieri devono comunicare in tempo utile al Presidente del Consiglio i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.

Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dello O.R.E.L. i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.

ART. 21

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario del Comune e Segretario del Consiglio Comunale. Nel caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice – Segretario comunale.

Il Segretario o il Vice - Segretario non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 176 O.EE.LL.). Il divieto importa l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

ART.22

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni seduta, a cura del Segretario, coadiuvato dal Funzionario da lui designato, e redatto processo verbale.

Il Consiglio può stabilire , che ,in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

Il processo verbale deve contenere, per ogni argomento trattato, il resoconto sommario di tutti gli interventi, le modalità e l'esito delle votazioni, il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta , nonché l'indicazione degli astenuti.

È firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario .

Il verbale è letto nella prima adunanza del Consiglio successiva a quella a cui si riferisce.

I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori possono chiedere la parola per non più di 5 minuti , per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire le proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per farlo personale.-

Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 23

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportino votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio , su proposta del Presidente , designa tre Consiglieri , per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

ART. 24

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Ad inizio della seduta ed eventualmente dopo l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
- invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze , ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta,

con la sola indicazione dell'oggetto , della data e dei Consiglieri firmatari .

Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo, per non più di 5 minuti.

Il Presidente dà la parola ai singoli Consiglieri solo per comunicazioni urgenti e per non più di 5 minuti.

ART. 25

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In ogni seduta -compiuti gli adempimenti indicati agli articoli precedenti il Presidente passa alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine previsto.

Il Consiglio non può deliberare su proposte o affari non iscritti all'ordine dei giorno.

L'iniziativa delle proposte, oltre che al Sindaco, compete al Presidente del Consiglio Comunale, ai singoli Consiglieri e alle Commissioni Consiliari.

Su ogni proposta di deliberazione devono essere obbligatoriamente richiesti ed espressi i pareri cui all'art. 1 - comma 1° - lett. i) della L. R. n° 48,91 (art. 53 della L. n° 142.90).

ART. 26

PRELIEVO AFFARI ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere , può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sulla proposta , che può essere illustrata per 5 minuti , può prendere la parola un rappresentante di ciascun gruppo.

La proposta viene, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 27

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE - DISCUSSIONI GLOBALI

La discussione sulla proposta iscritta all'ordine del giorno inizia con la relazione dei proponenti, o del Presidente del Consiglio, la quale non può superare la durata di 15 minuti, oltre il tempo necessario per la lettura di documenti e relazioni scritte.

La relazione illustrativa può essere anche scritta e distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

Dopo la relazione e l'eventuale lettura della proposta di delibera, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri al relatore o ai relatori della Commissione Consiliare, che ha esaminato l'argomento o la proposta, è data la parola per non più di 10 minuti per comunicare il parere della Commissione ed eventualmente quello delle Minoranze.

ART. 28 .

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri. Qualora nessuno chiede la parola, si procede alla votazione.

ART. 29

FACOLTÀ' DI PARLARE

Nessun Consigliere può prendere la parola in Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'Oratore.

Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare chiarimenti e spiegazioni. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.

ART. 30

ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

E' consentito lo scambio di turno tra gli Oratori iscritti a parlare.

Giunto il loro turno, gli iscritti, non presenti in aula , perdono la facoltà di parlare.

Nella discussione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno i Consiglieri possono intervenire una sola volta.

Non è concesso rinviare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che viene richiamato due volte su un argomento in discussione e che continui a non attenersi ai richiami.

ART. 31

RICHIAMO AL REGOLAMENTO , PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE

Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale .

Sul richiamo al Regolamento o alla mozione d'ordine decide il Presidente, ma se il Consigliere, che ha effettuato il richiamo, insiste, la questione è posta ai voti .

Prima della votazione può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide con votazione palese.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse . Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista . Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio, senza discussione con voto palese .

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

ART. 32

DURATA DEGLI INTERVENTI

Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano, per ragioni particolari, autorizzati a stare seduti .

Salvo i casi per i quali sia prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i 15 minuti . Nel caso però di lettura del discorso la durata è ridotta a 10 minuti.

Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i 10 minuti.

ART. 33

IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga invitato alle prescrizioni del presente

Regolamento o chi turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine , il Presidente può togliergli la parola.

ART. 34

TUMULTO IN AULA

Quando sorga un tumulto in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi. Se il tumulto continua durante la sua assenza e o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi può sciogliere la seduta.

ART. 35

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in discussione.

E' proposta di sospensiva quella di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in discussione.

Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire per non più di 10 minuti, il Proponente ed un Consigliere per ciascun gruppo.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si procede alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 36

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI DEGLI EMENDAMENTI

Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressione al testo del documento da portare in votazione.

Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima della convocazione della seduta. Quando si tratta di variazione di limitata entità possono essere presentati -per iscritto al Presidente nel corso della seduta.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti modificabili o ritirabili fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro Consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale, che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.

Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale per acquisire necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Degli emendamenti, redatti per iscritto o firmati dai proponenti, e presentati all'Ufficio di Presidenza, il Presidente dà notizia all'Assemblea.

La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la

chiusura della discussione generale.

Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di 10 minuti.

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione. gli emendamenti.

Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.

Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli oppressivi.

La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono state presentati emendamenti al resto del documento da porre in votazione.

ART. 37

ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO

Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione da inviare ad altri eventuali Organi competenti in merito.

Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di 10 minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti, con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.

Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente vi rinuncia.

ART. 38

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se è il caso, il proponente dichiara chiusa la discussione.

ART. 39
SISTEMI DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano o per alzata e seduta. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Il metodo di votazione è scelto da volta in volta dal Presidente.

Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe

ART. 40
CONTROPROVA

La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri.

Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri assenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce

ART. 41
VOTAZIONE PER'APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si ricorre quando sia richiesta da almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.

Il Presidente, indica preventivamente il significato del "si" e del "no".

L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine di anzianità per preferenze individuali dei Consiglieri ciascuno dei quali risponde "si" o "no" oppure "astenuto".

Esaurito l'appello si rifà la. chiamata degli assenti.

Se uno solo dei Consiglieri proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

ART. 42

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

E' adottato lo scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalle Leggi.

Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la Legge non disponga diversamente.

La votazione segreta si effettua con apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun Consigliere personalmente nell'urna, previo appello nominale.

Il Presidente deve precisare preventivamente quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si sono astenuti.

Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.

Eventuali schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio Comunale, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 43

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'ipotesi di irregolarità o se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare le votazioni e disporre che si ripetano.

ART. 44

I Consiglieri prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore a cinque minuti. •

Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione , perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto in deliberazione, deve allontanarsi dall'Aula e chiedere che del suo allontanamento ne sia dato atto nel processo verbale.

Parimenti, ogni qualvolta Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione., ne sarà dato atto nel processo verbale.

Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ART. 45

QUORUM RICHIESTO PER LE VOTAZIONI

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la Legge preveda una maggioranza diversa.

Per la elezione del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica nella prima votazione.

Nelle votazioni successive, viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti:

Nei casi in cui la Legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per la elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Lo Statuto Comunale e le sue eventuali modifiche sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai 2/3 dei votanti.

Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART. 46

PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

ART. 47

PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE - MOZIONI

I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni possono presentare interrogazioni , interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività dell'Amministrazione.

Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali , anche in pubblica seduta, , per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, e -delle mozioni è dedicata la prima ora della seduta del Consiglio. Quelle non trattate sono rinviate alla seduta successiva.

ART. 48

CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazioni, al Sindaco, per sapere se un fatto determinato, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Amministrazione.

ART. 49

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

L'interrogazione , avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione , ad essa risponde il Sindaco oppure l'Assessore al ramo.

L'interrogante ha diritto alla replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta per non più di 10 minuti.

Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente in Aula al momento in cui è posta in trattazione : può peraltro essere ripresentata.

ART. 50

INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

E' facoltà dell'interrogante chiedere risposta scritta e questa deve essere fornita entro 30 giorni dalla ricezione.

Di tale risposta è data comunicazione nella seduta del Consiglio.

ART. 51

CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda per iscritto rivolta al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi e gli adempimenti della loro condotta nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.

Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

ART. 52

SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA

Il tempo concesso all'Oratore per svolgere l'interpellanza non può superare i 10 minuti.

Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto alla replica per non più di 10 minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

L'interpellanza può essere trasformata in mozione.

Se l'interpellanza è sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica è concesso ad uno solo

dei firmatari.

L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non è presente in Aula al momento del suo turno: può essere ripresentata.

ART. 53

CONTENUTO DELLA MOZIONE

Ogni Consigliere, può presentare mozioni.

La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio su criteri che il Consiglio stesso , il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

ART. 54

TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

La mozione, letta in Consiglio, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere discusse in una unica seduta.

Sulla mozione parla per primo il Proponente, quindi i Consiglieri che lo richiedono, il Sindaco e gli Assessori.

Esaurita la discussione, la mozione viene portata in votazione.

ART. 55

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

sfiducia votata per appello nominale dei due terzi i componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della L.R. n° 35 del 15.09.1997.

ART. 56

COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE

In seno al Consiglio sono costituite delle Commissioni Consiliari permanenti chiamate dal Presidente del Consiglio ad esaminare preventivamente questioni su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

Esse sono formate da Consiglieri comunali in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, su designazione dei gruppi rispettivi.

Il parere delle Commissioni Consiliari è consultivo e, pertanto non vincolante per il Consiglio Comunale nelle sue deliberazioni.

Esso va reso entro tre giorni e, nei casi urgenti, entro un giorno dalla richiesta.

In caso di assenza o impedimento, i componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, su designazione dei rispettivi Capigruppo.

ART. 57

COMPOSIZIONI E COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni sono quattro e sono costituite, la prima, dai Capigruppo e dal Presidente del Consiglio Comunale, le altre ciascuna, da cinque Consiglieri e hanno competenza nelle materie come appresso indicate :

1° Commissione - Conferenza dei Capigruppo - Affari generali - Problemi istituzionali.-

2° Commissione - Beni culturali - Pubblica istruzione - Solidarietà sociale - Sport - Turismo e

Spettacolo e Personale.-

3° Commissione - Bilancio - Patrimonio e Tributi.-

4° Commissione - Lavori pubblici - Attività produttive - Commercio - Artigianato.-

ART. 58

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

La Commissione viene convocata entro sette giorni dalla sua costituzione dal Presidente del Consiglio ed elegge, nella sua prima seduta un suo Presidente ed un suo Vice - Presidente con due votazioni successive .

In entrambe le votazioni ciascun componente può votare a scrutinio segreto, soltanto un nominativo. Risulta eletto Presidente e rispettivamente Vice - Presidente il componente che avrà riportato il maggior numero di voti, nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti risulta eletto il più anziano di età.

Il Sindaco, su richiesta del Presidente del Consiglio, nomina un Segretario per ciascuna Commissione, scelto tra i dipendenti comunali di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal componente più giovane di età della Commissione.

ART. 59

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Responsabili dei Servizi o dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge. Tali articoli sono integrati nell'ordinamento regionale dall'art. 1 comma 11 ,della Legge Regionale 11 dicembre 199, n° 48.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'Assemblea Consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'Adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le Commissioni hanno, altresì, poteri d'iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale per il seguito Procedimentale. Nei casi in cui la proposta non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri tecnico - legali risultino, in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli Organi tecnico - amministrativi o previa specifica motivazione ove non intenda conformarsi e purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.

Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Sindaco e all'Assessore competente. Possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie , informazioni e documenti agli Uffici e Servizi del Comune.

Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire per iscritto o verbalmente in Consiglio.

E' facoltà della Minoranza nominare un proprio relatore.

ART. 60

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni il Presidente del Consiglio, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, i Capigruppo consiliari.

Possono partecipare alle riunioni. altresì. dietro richiesta della Commissione stessa, in relazione agli argomenti da trattare, i Dirigenti - capi settori competenti, Esperti e Tecnici, anche estranei all'Amministrazione.

Il Presidente della Commissione, sentita la Commissione stessa ,può invitare, per essere sentiti su argomenti specifici, soggetti o associazioni interessate.

ART. 61

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta dell'Assessore al ramo o su richiesta di un terzo almeno dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, sono convocate dal Vice Presidente.

Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti della Commissione e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta viene redatto un regolare verbale da parte del Segretario della Commissione.

ART. 62

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale può nominare nel proprio seno, Commissioni speciali col compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti .

Dei propri lavori le Commissioni forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potrà aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno o mozioni.

ART. 63

COMMISSIONI D'INCHIESTA

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal Sindaco, dalla Giunta, dal Revisore dei conti o dal Difensore Civico , il Consiglio Comunale , nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Elettivi, dai Responsabili degli uffici e dei servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri Organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte Rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Difensore Civico , del segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei loro Dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri Enti e Organismi. I Soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i Componenti della Commissione ed i Soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti, durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti

conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o i provvedimenti che dovranno adottarsi entro un termine stabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Coordinatore consegnati al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 64

COMMISSIONI DI STUDIO

Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 65

GETTONI DI PRESENZA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI

I Componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni Consiliari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, nonché alla indennità di presenza, se prevista dalla normativa vigente, per l'effettiva partecipazione alle riunioni .

ART. 66

DEPUTAZIONI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio può, in relazione alle esigenze che si presentano, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Comunale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri Organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

ART. 67

DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Giunta e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere , senza spesa, copia degli atti deliberativi .

L'elenco degli atti deliberativi della Giunta Comunale va trasmesso ai Capigruppo consiliari.

Le proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere messe a disposizione dei Capigruppo consiliari nei termini di Legge, al fine di esercitare il loro mandato elettorale, rilasciandone copia.

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro di legittimità da parte del CO.RE.CO - Sezione Centrale - di Palermo e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.-

Sommario

ART. 1	2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2	2
COMMISSIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3	3
LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI	3
ART. 4	3
POLIZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE	3
ART. 5	4
PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE	4
ART.6	5
DISCIPLINA DEL PUBBLICO	5
ART. 7	5
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO.....	5
ART. 8	5
GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	5
ART. 9	6
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA.....	6
ART. 10	6
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE	6
ART. 11	7
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	7
ART. 12	7

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 13	8
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	8
ART. 14	9
LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI	9
ART. 15	9
RIUNIONI DEL CONSIGLIO	9
ART. 16	10
PUBBLICAZIONE DELL'O.D.G. ALL'ALBO PRETORIO	10
ART. 17	10
FUNZIONI DEL CONSIGLIO	10
ART. 18	11
NUMERO LEGALE	11
ART. 19	11
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	11
ART. 20	12
DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	12
ART. 21	12
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
ART.22	12
VERBALI DELLE DELIBERAZIONI	12
ART. 23	13
NOMINA DEGLI SCRUTATORI.....	13
ART. 24	13

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE.....	13
ART. 25	14
TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	14
ART. 26	14
PRELIEVO AFFARI ISCRITTI ALL' ORDINE DEL GIORNO.....	14
ART. 27	15
ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE - DISCUSSIONI GLOBALI	15
ART. 28	15
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI	15
ART. 29	15
FACOLTÀ' DI PARLARE.....	15
ART. 30	16
ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI	16
ART. 31	16
RICHIAMO AL REGOLAMENTO , PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE	16
ART. 32	17
DURATA DEGLI INTERVENTI.....	17
ART. 33	17
IN OSSERVANZA DELLE PRESCIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	17
ART. 34	17
TUMULTO IN AULA	17
ART. 35	17
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA.....	17
ART. 36	18

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI DEGLI EMENDAMENTI.....	18
ART. 37	19
ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO.....	19
ART. 38	19
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.....	19
ART. 39	20
SISTEMI DI VOTAZIONE	20
ART. 40	20
CONTROPROVA	20
ART. 41	20
VOTAZIONE PER'APPELLO NOMINALE.....	20
ART. 42	21
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO	21
ART. 43	21
ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE	21
ART. 44	21
ART. 45	22
QUORUM RICHIESTO PER LE VOTAZIONI	22
ART. 46	23
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.....	23
ART. 47	23
PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE - MOZIONI.....	23
ART. 48	23
CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE	23

ART. 49	23
SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE	23
ART. 50	24
INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.....	24
ART. 51	24
CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA.....	24
ART. 52	24
SVOLGIMENTO DELL'INTERPELLANZA	24
ART. 53	25
CONTENUTO DELLA MOZIONE	25
ART. 54	25
TRATTAZIONE DELLA MOZIONE.....	25
ART. 55	25
MOZIONE DI SFIDUCIA.....	25
ART. 56	26
COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE	26
ART. 57	26
COMPOSIZIONI E COMPETENZE DELLE COMMISSIONI	26
ART. 58	27
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.....	27
ART. 59	27
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI	27
ART. 60	29
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI	29

ART. 61	29
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	29
ART. 62	29
COMMISSIONI SPECIALI	29
ART. 63	30
COMMISSIONI D'INCHIESTA	30
ART. 64	31
COMMISSIONI DI STUDIO	31
ART. 65	31
GETTONI DI PRESENZA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGI	31
ART. 66	32
DEPUTAZIONI DI RAPPRESENTANZA.....	32
ART. 67	32
DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI	32
ART. 68	32
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	32